

Publicato il 11/03/2024

N. 00696/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01397/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2016, proposto da
Piero Angelo Bonfanti e Loredana Masolo, rappresentati e difesi dall'avvocato
Ercole Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e
domicilio fisico presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria 23;

contro

Comune di Seregno, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Larga, 23;

nei confronti

Società Sgs68 S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il
suo studio in Milano, via Cesare Battisti 21;

Immobiliare Stefania S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'ingiunzione/ordinanza del Comune di Seregno n. 64 del 18.4.2016, prot. 19634/16, notificata il 20.4.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno e della Società Sgs68 S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Seregno ha ordinato agli stessi la demolizione di opere abusive consistenti in *“vani interrati realizzati nel sottosuolo di area di proprietà demaniale destinata parzialmente a strada pubblica vicinale”* ed il ripristino dello stato dei luoghi.

La vicenda si innesta su un precedente contenzioso - che ha visto opposti il Comune di Seregno e gli stessi ricorrenti, avente ad oggetto la demolizione di una recinzione costruita anch'essa, in parte, su suolo demaniale destinato a strada vicinale, in quanto la recinzione *de qua* si trovava nel soprassuolo dei box in questione – conclusosi con sentenza di rigetto di questo Tribunale n. 1841/2013, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6148/2014.

1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) errore nei presupposti di fatto e di diritto: i ricorrenti lamentano che il muro dei box realizzato nel sottosuolo non sconfinerebbe invadendo il sedime viario, ma interesserebbe invece *“un terreno incolto ed abbandonato”*;

2) contestazione sulla natura demaniale della strada per il tratto non ancora

modificato o utilizzato per viabilità: i ricorrenti contestano la natura demaniale della strada su cui insiste lo sconfinamento;

3) sviamento di potere; errore nel presupposto di diritto; violazione art. 21-*octies* legge n. 241/1990; violazione art. 35 T.U. n. 380/2001: secondo i ricorrenti il Comune, asserendo che *“i manufatti sono stati costruiti in base alla concessione n. 43 del 14.02.1991 dove non era correttamente rappresentata la sede viaria esistente alla data di realizzazione dell’intervento”*, avrebbe posto *“una ragione di ritenuta illegittimità di ordine edilizio al servizio dell’interesse pubblico della viabilità”*; in tal caso, tuttavia, a dire degli istanti, il Comune avrebbe dovuto esercitare poteri previsti dalla disciplina che riguarda la viabilità e non quelli diversi e autonomi concernenti la materia edilizia; sotto altro profilo, i ricorrenti lamentano che il Comune avrebbe dovuto preventivamente annullare in autotutela il titolo edilizio e poi ordinare la demolizione delle presunte opere abusive;

4) contraddittorietà rispetto alla previsione del P.G.T., in relazione all’accoglimento dell’osservazione al P.G.T. - violazione art. 35 d.P.R. n. 380/2001: i ricorrenti sostengono che in seguito al parziale accoglimento dell’osservazione al P.G.T da loro in precedenza proposta, volta ad ottenere il mantenimento dello stato dei luoghi, il Comune avrebbe di fatto rinunciato ad ottenere l’arretramento della costruzione in questione;

5) violazione della previsione urbanistica del P.G.T.: i ricorrenti contestano l’esattezza della misura dello sconfinamento e degli accertamenti peritali eseguiti dal Comune.

1.2. Si sono costituiti per resistere il Comune intimato e la controinteressata SGS68 S.r.l.

Il Comune ha eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto le questioni relative alla esistenza della strada di pubblico passaggio tra le proprietà dei ricorrenti e della società SGS68 S.r.l. (nella quale si è fusa per incorporazione la società Immobiliare Stefania S.r.l., già proprietaria frontistante) e alla invasione della stessa strada da parte della

recinzione dei ricorrenti sarebbero ormai coperte da giudicato (a seguito delle sentenze di questo TAR e del Consiglio di Stato sopra menzionate); e ciò in ragione del fatto che il muro dei box in questione si trova sotto il muro della predetta recinzione.

1.3. In vista dell'udienza di discussione i ricorrenti e il Comune hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle ispettive posizioni.

1.4. Alla udienza pubblica (ruolo smaltimento) del giorno 15 dicembre 2023 la causa è stata discussa ed è passata in decisione.

2. Può prescindersi dall'esame dell'eccezione processuale, in quanto il ricorso è infondato nel merito.

Di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella modalità redazionale semplificata di cui all'art. 74 c.p.a. Le censure possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

2.1. I vani interrati per cui è causa risultano realizzati nel sottosuolo di un'area di cui questo Tribunale, con la citata sentenza n. 1841/2013 (confermata, come detto, dal Consiglio di Stato in sede di appello), ha già acclarato la destinazione a strada pubblica.

In particolare, nella predetta sentenza si evidenziava che:

- *“i tecnici comunali hanno svolto un sopralluogo sull'area in questione, nel corso del quale è stata dapprima riscontrata la realizzazione di una strada di pubblico passaggio fra le proprietà rispettivamente dei ricorrenti (foglio 49 mappale 83) e della controinteressata (foglio 46 mappale 64), avente un calibro di sei metri, come del resto previsto dal Piano Regolatore Generale”;*

- *“come segnalato dalla società di cui sopra e come poi accertato dal Comune attraverso le perizie tecniche del geom. Lorenzo Petrucci [...], sul fondo degli esponenti sono stati realizzati anche lavori di recinzione, ponendo però quest'ultima non sull'esatto confine di proprietà bensì invadendo la sede stradale e costringendo quindi Immobiliare Stefania Srl ad arretrare sul proprio fondo ed a*

cedere una maggiore area, ai fini di garantire in ogni modo il calibro stradale di sei metri previsto dal PRG. Agli accertamenti sopra indicati ha fatto seguito l'ordinanza ivi gravata, che impone il corretto ripristino dello stato dei luoghi".

Inoltre, come efficacemente dedotto dalla difesa comunale, è agli atti una specifica attestazione comunale di viabilità pubblica del 22.3.2016 (all. 13 del Comune), in cui si richiama altresì la deliberazione di Consiglio comunale n. 146 del 1965, nella quale la vicinale in questione è inserita nell'elenco delle pubbliche vie.

2.2. Ora, dato per acquisito che in passato il Comune ha correttamente disposto la rimozione della recinzione che era stata realizzata dai ricorrenti nell'area in questione, sul presupposto della destinazione di quest'ultima a strada di pubblico passaggio, deve concludersi che, altrettanto correttamente, il Comune, con l'ordinanza impugnata, ha disposto la demolizione delle opere abusive consistenti nei "vani interrati realizzati nel sottosuolo" della medesima area, essendo il sottosuolo sottoposto al medesimo regime dell'area soprastante.

Né può dirsi che il parziale accoglimento di una osservazione al PGT sia in alcun modo idoneo a legittimare abusi già realizzati, come quelli che occupano.

Infine, non possono essere messi in discussione gli accertamenti peritali del Comune con riguardo allo sconfinamento dei ricorrenti oltre l'area di loro proprietà, in quanto sulla loro esattezza si è già pronunciato – sia pure in relazione alla strada soprastante - questo Tribunale nella sentenza n. 1841/2013, ormai passata in giudicato.

Sotto tale profilo, pertanto, non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta istruttoria di parte ricorrente.

2.3. In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato.

2.4. Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza, come di norma, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, liquidandole complessivamente in € 3.000,00 (euro tremila/00), di cui € 1.500 in favore del Comune di Seregno ed € 1.500 in favore della società SGS68 S.r.l., oltre accessori come per legge, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente

Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore

Laura Patelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Oscar Marongiu

IL PRESIDENTE
Giovanni Zucchini

IL SEGRETARIO